



# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

## Pro Loco cà Comuna del Meanese

Approvato dall'assemblea dei soci del 19 febbraio 2013

Aggiornato il 17 gennaio 2017 in occasione della modifica del nome

Aggiornato il 2 maggio 2018 in occasione del cambio di indirizzo della sede

## **Articolo 1. Denominazione e sede**

- 1.1 È costituita, sul territorio della Circostrizione n. 2 – Meano - del comune di Trento, con sede legale presso Case Sardagna Piazza Dell'Assunta 22 Meano Trento, un'Associazione di promozione sociale denominata Pro Loco cà Comuna del Meanese.

## **Articolo 2. Finalità**

- 2.1 La Pro Loco cà Comuna del Meanese persegue la finalità di valorizzare il territorio, le sue risorse e i suoi prodotti, così come descritto all'articolo 5.

## **Articolo 3. Ambito territoriale e collaborazioni**

- 3.1 L'associazione svolge la sua attività nelle località della Circostrizione n. 2 – Meano - del comune di Trento.

## **Articolo 4. L'associazione può aderire ad altre organizzazioni ed Enti che perseguano scopi compatibili e coerenti con la propria finalità.**

## **Articolo 5. Oggetto sociale**

La Pro Loco persegue le sue finalità attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- 5.1 Realizzazione promozione e coordinamento di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale – ivi comprese quelle di abbellimento – anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- 5.2 Istituzione dell'ufficio di informazione e accoglienza turistica
- 5.3 Gestione di attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;
- 5.4 Realizzazione di attività di sensibilizzazione per sviluppare la cultura dell'ospitalità e il rispetto dell'ambiente.
- 5.5 Svolgere in maniera ausiliaria e sussidiaria l'attività di vendita e intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dalla normativa provinciale in materia di turismo, previa apposita autorizzazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.

## **Articolo 6. Soci e loro qualifica**

- 6.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, che condividono e si impegnano ad accettare le finalità di cui all'articolo 2.

- 6.2 La richiesta di adesione all'associazione viene presentata in forma scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio delibera sulla richiesta e ne dà pronta comunicazione all'interessato in forma scritta.
- 6.3 Il richiedente acquista la qualifica di socio dal momento dell'accettazione di cui all'articolo 6.2
- 6.4 L'eventuale diniego deve essere motivato in forma scritta e contro di esso è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.
- 6.5 Il Consiglio direttivo stabilisce i termini entro i quali gli associati possono rinnovare la quota associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.
- 6.6 I soci si distinguono in soci ordinari e soci sostenitori. Sono soci ordinari coloro che versano la quota associativa stabilita dall'assemblea. Sono soci sostenitori coloro i quali contribuiscono al supporto dell'associazione anche a mezzo di specifici apporti o contribuzioni, unitamente al versamento della quota associativa annuale.. E' prevista l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, atte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

## **Articolo 7. Perdita della qualifica di socio**

- 7.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:
- 7.1.1 recesso volontario: ad ogni associato è riconosciuto il diritto di recedere dal vincolo associativo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- 7.1.2 decadenza: gli associati decadono dal vincolo associativo qualora non versino la quota nei termini di cui all'articolo 6.5;
- 7.1.3 esclusione: il Consiglio direttivo delibera in ordine all'esclusione dell'associato nei casi di comportamenti ritenuti dannosi, indegni o lesivi delle finalità, dell'azione e dell'immagine dell'associazione. Contro il provvedimento di esclusione l'associato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

## **Articolo 8. Diritti e doveri degli associati**

- 8.1 Il socio partecipa attivamente alla vita associativa e alle iniziative dell'associazione contribuendo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- 8.2 Il socio si impegna a versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti dall'assemblea.

## **Articolo 9. Organi sociali**

9.1 Sono organi sociali della Pro Loco:

9.1.1 l'assemblea dei soci

9.1.2 il Consiglio direttivo

9.1.3 l'Organo di revisione E' garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

## **Articolo 10. Assemblea dei soci: modalità di convocazione**

10.1 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Essa è presieduta dal Presidente nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 3.

10.2 L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogniqualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 15 giorni dalla data della richiesta.

10.3 I soci hanno diritto a partecipare alle deliberazioni dell'assemblea secondo il principio democratico di "una testa, un voto", nel rispetto del principio del voto singolo. I soci possono intervenire all'assemblea a mezzo di delega scritta di un altro socio. Ogni socio può rappresentare in assemblea un numero massimo di 1 socio. E' espressamente escluso l'esercizio del voto per corrispondenza.

10.4 Competono all'assemblea:

10.4.1 l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo;

10.4.2 l'approvazione del programma delle attività;

10.4.3 l'elezione degli organi sociali;

10.4.4 la deliberazione sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

10.4.5 l'adesione ad altre organizzazioni ed enti;

10.5 La convocazione dell'assemblea può avvenire con le seguenti modalità:

10.5.1 affissione all'albo della Pro Loco o bacheche pubbliche almeno 8 giorni prima della riunione;

10.5.2 avviso scritto a mezzo posta elettronica e/o via sms da inviarsi almeno 8 giorni prima della riunione.

10.6 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Statuto della Pro Loco cà Comuna del Meanese approvato dall'assemblea del 19 febbraio 2013

modificato nel 2017 per modifica del nome

modificato nel 2018 per modifica della sede legale

## **Articolo 11. Assemblea ordinaria: validità e votazioni**

- 11.1 L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei soci.
- 11.2 La seconda convocazione dovrà essere effettuata dopo un'ora dalla prima.
- 11.3 L'assemblea elegge nel proprio seno il presidente della stessa, il segretario verbalizzante e, in caso di elezioni, almeno 2 scrutatori.
- 11.4 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 11.5 Tutte le votazioni sono effettuate per scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti.
- 11.6 Delle assemblee, ordinarie e straordinarie, è redatto e conservato apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dal segretario verbalizzante, nonché inserito all'interno del Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci. Nel caso di elezione di organi, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori.

## **Articolo 12. Assemblea straordinaria: validità e votazioni**

- 12.1 L'assemblea straordinaria delibera in merito ai seguenti argomenti:
  - 12.1.1 modifica dello statuto
  - 12.1.2 scioglimento dell'associazione
- 12.2 L'assemblea straordinaria per le modifiche dello statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. Le deliberazioni conseguenti vengono adottate con la maggioranza dei presenti.
- 12.3 L'assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'associazione è validamente costituita in unica convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci, i quali deliberano all'unanimità.

## **Articolo 13. Consiglio direttivo**

- 13.1 Il Consiglio direttivo è composto da almeno 7 membri fino ad un massimo di 13 eletti dall'assemblea. Il numero dei componenti rimane fisso per un intero mandato.
- 13.2 Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni. La scadenza del primo mandato sarà nel 2016 al fine di un allineamento con la Federazione Trentina Pro Loco e Consorzi.
- 13.3 Il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere vengono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

- 13.4 I componenti del Consiglio direttivo possono essere riconfermati. La carica di Presidente può essere riconfermata per un massimo di due mandati consecutivi.
- 13.5 Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.
- 13.6 Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. La convocazione è effettuata dal Presidente con comunicazione a mezzo posta elettronica ai consiglieri da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione.
- 13.7 Il Consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale, redatto dal segretario e sottoscritto da questi e dal presidente, nonché inserito nel Libro verbali del Consiglio Direttivo.
- 13.8 Nell'attuazione degli indirizzi e delle deliberazioni dell'assemblea, compete al Consiglio direttivo:
- 13.8.1 predisporre il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - 13.8.2 predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione dell'organo di revisione;
  - 13.8.3 l'eventuale gestione del personale retribuito;
  - 13.8.4 l'accettazione e l'esclusione dei soci;
  - 13.8.5 formulare all'assemblea la proposta sull'ammontare delle quote sociali;
  - 13.8.6 l'acquisto o alienazioni dei beni mobili;
  - 13.8.7 l'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
  - 13.8.8 la predisposizione e approvazione di regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
  - 13.8.9 ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione delle finalità sociali, che non rientri nelle competenze assembleari.
- 13.9 In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri subentrano i non eletti secondo il numero di voti ottenuti, i quali rimangono fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio direttivo. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al socio più giovane d'età.
- 13.10 Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il Consiglio direttivo. Il presidente dovrà pertanto convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni per procedere a nuove elezioni.

13.11 La mancata partecipazione dei membri alle sedute del Consiglio direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consigliere medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

#### **Articolo 14. Segretario**

14.1 Il Consiglio direttivo procede all'individuazione di un segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti. In tal caso il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

14.2 Il segretario redige i verbali del Consiglio direttivo e dell'assemblea, sottoscrive i predetti atti unitamente al presidente e gestisce la tenuta dei Libri sociali.

14.3 Il segretario resta in carica per la durata del Consiglio direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

14.4 La Pro Loco può costituire con il segretario, se nominato al di fuori dei suoi componenti, un rapporto di lavoro o di collaborazione adeguatamente regolamentati.

#### **Articolo 15. Cassiere**

15.1 Il Consiglio direttivo procede all'individuazione di un cassiere il quale provvede alla tenuta dei registri contabili e sovrintende al regolare funzionamento amministrativo-contabile della Pro Loco. Ogni movimento contabili/bancario dovrà essere avallato da firma congiunta del Presidente.

15.2 Il cassiere resta in carica per la durata del Consiglio direttivo che l'ha nominato e può essere riconfermato.

#### **Articolo 16. Presidente**

16.1 Il presidente:

16.1.1 ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio;

16.1.2 convoca l'assemblea e convoca e presiede il Consiglio direttivo;

16.1.3 stipula e sottoscrivere i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;

16.1.4 dà esecuzione alle decisioni assunte dagli organi competenti;

16.1.5 adotta nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

16.2 In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.

### **Articolo 17. Organo di revisione**

17.1 L'organo di revisione è composto da un numero massimo di tre membri eletti dall'assemblea, anche tra persone estranee all'associazione. Elegge il presidente al suo interno.

17.2 Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo e i suoi componenti possono essere riconfermati.

17.3 L'organo di revisione è convocato e presieduto dal proprio presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito verbale, da inserire all'interno del Libro verbali dell'Organo di revisione.

17.4 L'organo di revisione esercita il controllo sulla gestione contabile e vigila sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto. L'organo di revisione ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

17.5 Il Consiglio direttivo può invitare l'organo di revisione alle proprie riunioni, in particolare quando si tratti di decisioni riguardanti il bilancio, con assenza di diritto di voto.

### **Articolo 18. Risorse economiche**

18.1 Le entrate dell'associazione possono derivare da:

18.1.1 quote associative e contributi degli associati;

18.1.2 erogazioni liberali da persone fisiche ed enti privati;

18.1.3 eventuali lasciti e donazioni;

18.1.4 contributi da enti pubblici;

18.1.5 corrispettivi derivanti da convenzioni;

18.1.6 proventi derivanti da eventuali attività commerciali, aventi carattere ausiliario e sussidiario e diretti al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

18.2 E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



## Articolo 19. **Rendiconto economico finanziario**

- 19.1 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
- 19.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione assembleare entro il 30 di aprile.
- 19.3 Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico e finanziario.

## Articolo 20. **Scioglimento**

- 20.1 L'associazione si scioglie:
  - 20.1.1 quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
  - 20.1.2 quando vengano a mancare tutti gli associati;
  - 20.1.3 quando risulti impossibile assicurarne il normale funzionamento ivi compreso quando risulti impossibile ricostituire gli organi sociali.
- 20.2 A seguito dello scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea straordinaria, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## Articolo 21. **Norme applicabili**

- 21.1 Per quanto non contemplato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Associazioni.